



---

# **I controlli ufficiali sulle api regine importate dai Paesi Terzi**

---

*Franco Mutinelli*

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
Centro di referenza nazionale per l'apicoltura

“I controlli ufficiali sulle api regine importate dai Paesi Terzi”  
Giornata di formazione



## Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE)

---



L'OIE definisce gli standard per:

- notifica delle malattie;
- requisiti per il commercio internazionale in funzione della sanità animale (Terrestrial animal health code)

Malattie delle api considerate dall'OIE:

Acarapisosis  
American foulbrood  
European foulbrood  
Small hive beetle infestation  
Tropilaelaps infestation  
Varroosis

L'EU è indenne da:

Tropilaelaps spp.  
Piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*)



## *Aethina tumida* – *Tropilaelaps* spp.

---

Reg. CE 1398/2003 (05/08/2003) recante modifica dell'allegato A della dir. 92/65/CEE del Consiglio al fine di includervi il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), l'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.)

Dec. 2003/881/CE (11/12/2003) relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.) in provenienza da paesi terzi

Dec. 2004/216/CE (01/03/2004): modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia



## Ordinanza 20.04.2004 (G.U. Nr. 141 del 18.06.2004)

---

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 20 Aprile 2004  
Norme per la profilassi dell'*Aethina tumida* e del  
*Tropilaelaps* spp.

Art. 1.


1. All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da *Aethina tumida* e *Tropilaelaps* spp.

Art. 2.

1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.



# Importazione di api regine





## Importazione di api vive da Paesi Terzi

---



In precedenza regolata dalla Decisione della Commissione  
2003/881/CE dell'11 dicembre 2003

relativa alle condizioni di polizia e di certificazione  
sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e  
*Bombus* spp.) in provenienza da paesi terzi e che abroga  
la decisione 2000/462/CE



## Importazione di api vive da Paesi Terzi

---



### REGOLAMENTO (UE) N. 206/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2010

che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria



# Requisiti all'importazione

---



## All'origine:

- Paese terzo di origine
- Confezionamento
- Certificato sanitario



## Al confine dell'UE:

- Controllo documentale
- Controllo di identità
- Controllo fisico



## A destinazione:

- Trasferimento delle regine in gabbie nuove
- Controllo e distruzione del materiale di confezionamento





## Posti di ispezione frontaliere (PIF)

---



Per garantire il rispetto della normativa comunitaria

Per proteggere

Sanità animale

Sanità pubblica

Il commercio e le esportazioni dell'UE

Controlli

Documentali

Identità

Fisici



## Paesi di origine

---

Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.)



### Malattie soggette a denuncia

Peste americana  
*Aethina tumida*  
*Tropilaelaps* spp.




Regolamento (CE) N. 1398/2003  
che modifica l'Allegato A della  
Direttiva 92/65/EEC



## Articolo 7

---



### **Condizioni generali per l'introduzione nell'Unione di determinate specie di api**

1. Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2, possono essere introdotte nell'Unione unicamente dai paesi terzi o territori:
  - a) elencati nell'allegato II, parte 1;
  - b) in cui la presenza della peste americana, del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) e dell'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) è soggetta a notifica obbligatoria in tutto il paese terzo o in tutto il territorio interessato.



## Articolo 7

---


2. In deroga all'articolo 1, lettera a), le partite di api possono essere introdotte nell'Unione da una parte di un paese terzo o di un territorio di cui all'allegato II, parte 1, ove tale parte:
  - a) costituisca una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata del paese terzo o territorio;
  - b) sia elencata nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1.

Quando si applica tale deroga, è vietata l'introduzione nell'Unione di partite di api provenienti da tutte le altre parti del paese terzo o del territorio interessato che non siano elencate nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1.



## Articolo 7

---



3. Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2, sono costituite da:
- a) gabbiette di api regine (*Apis mellifera* e *Bombus spp.*)  
*contenenti ciascuna una sola regina con un massimo di 20 api accompagnatrici, oppure*
  - b) contenitori di bombi (*Bombus spp.*) *contenenti ciascuno una colonia di un massimo di 200 bombi adulti.*



## Articolo 7

---

4. Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2:
  - a) sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato IV, parte 2, compilato e firmato da un ispettore ufficiale del paese terzo esportatore;
  - b) soddisfano le condizioni veterinarie enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera a).



## Articolo 13

---

### **Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione delle partite di api di cui all'articolo 7.**

1. Le partite di api regine di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono trasferite senza indugio nel luogo designato di destinazione finale in cui gli alveari sono posti sotto il controllo dell'autorità competente e le api regine sono trasferite in altre gabbiette prima di essere introdotte nelle colonie locali.



## Articolo 13

---

2. Le gabbiette, le api accompagnatrici e altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine sono inviati a un laboratorio designato dall'autorità competente dove si procede agli esami per la ricerca:
- a) del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), delle sue uova o delle sue larve;
  - b) di segni dell'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps spp.*).

Le gabbiette, le api accompagnatrici e tutto il materiale sono distrutti dopo gli esami di laboratorio.





## Articolo 13

---

3. Le partite di bombi (*Bombus spp.*) di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), sono trasferite senza indugio al luogo di destinazione designato.

I bombi possono rimanere nel contenitore nel quale sono stati introdotti nell'Unione fino alla fine della vita della colonia.

Il contenitore e tutto il materiale che ha accompagnato i bombi dal paese terzo di origine vengono distrutti, al più tardi, alla fine della vita della colonia.



## Artt. 19, 20, 21

---

### *Articolo 19*

#### **Disposizioni transitorie**

Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2010, possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano per le quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle decisioni 79/542/CEE o 2003/881/CE.

### *Articolo 20*

#### **Abrogazione**

La decisione 2003/881/CE è abrogata.

### *Articolo 21*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



## ALLEGATO IV

---

### **ANIMALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b)**

#### PARTE 1

#### **Elenchi di paesi terzi, territori o loro parti**

##### *SEZIONE 1*

#### ***Parti di paesi terzi o territori di cui all'articolo 7, paragrafo 2***

Paese/territorio	Codice della parte del paese/territorio	Descrizione della parte del paese/territorio
US – Stati Uniti	US-A	Stato delle Hawaii



## PARTE 2

---

### **Tabelle degli animali e corrispondenti modelli dei certificati veterinari**

**Tabella 1**

«QUE» Modello di certificato veterinario per partite di api regine e bombi regine (*Apis mellifera* e *Bombus* spp.);  
«BEE» Modello di certificato veterinario per partite di colonie di bombi (*Bombus* spp.).

Ordine	Famiglia	Genere/specie
Imenotteri	Apidi	<i>Apis mellifera</i> , <i>Bombus</i> spp.

# Modello QUE

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
Parte I: Informazioni sulla partita esportata	1.1. Spedizioni Nome Indirizzo Tel. N°	1.2. Numero di riferimento del certificato		1.2.a.		
	1.5. Destinataria Nome Indirizzo Codice postale Tel. N°	1.3. Autorità centrale competente		1.4. Autorità locale competente		
		1.6.				
	1.7. Paese di origine	Codice ISO	1.8. Regione di origine	Codice	1.9. Paese di destinazione	Codice ISO
	1.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo	Numero di riconoscimento		1.12.		
	1.13. Luogo di carico Indirizzo	Numero di riconoscimento		1.14. Data della partenza		
	1.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale	1.16. PIF di entrata nell'UE		1.17. Numeri CITES		
	1.18. Descrizione della merce		1.19. Codice del prodotto (codice NC) 01.03			
	1.21.		1.20. Numero di animali/ Peso lordo			
	1.23. Numero del sigillo e numero del container		1.22. Numero di colli			
1.25. Merce certificata per Allevamento <input type="checkbox"/>		1.24.				
1.26.		1.27. Per importazione o ammissione nell'UE: <input type="checkbox"/>				
1.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		

PAESE		Modello QUE	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.	
<b>II.1. Attestato di polizia sanitaria</b> Il sottoscritto certifica che gli animali di cui alla parte I del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:			
II.1.1. provengono dal territorio con il codice: ..... (*) in cui la peste americana e il piccolo scarabeo dell'alvere ( <i>Aethina tumida</i> ) e l'acaro <i>Tropilaelaps</i> ( <i>Tropilaelaps</i> spp.) sono malattie/parassiti soggetti a denuncia;			
II.1.2. essi:			
a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell'autorità competente;			
b) provengono da una zona che non è soggetta a restrizioni e seguito dell'insorgenza di focolai di peste americana e dove non si sono registrati casi di questa malattia almeno nei 30 giorni precedenti il rilascio del presente certificato; in caso di precedente insorgenza di focolai di peste americana, tutti gli alveari situati nel raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati, ispezionati, e giudicati soddisfacenti dalle suddette autorità, entro 30 giorni dell'ultimo caso registrato;			
c) fanno parte di alveari o provengono da alveari o colonie (nel caso dei border) da cui negli ultimi 30 giorni sono stati prelevati campioni di favi sottoposti, con esito negativo, a un test per la diagnosi della peste americana secondo il <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE;			
d) provengono da una zona avente un raggio di almeno 100 km non soggetta a restrizioni associate alla presenza del piccolo scarabeo dell'alvere ( <i>Aethina tumida</i> ) o del <i>Tropilaelaps</i> spp. e indenne da queste infestazioni;			
e) fanno parte di alveari o provengono da alveari o da colonie (nel caso dei border) che sono stati ispezionati subito prima della spedizione e non presentano segni clinici o sospetti di malattia, comprese le infestazioni che colpiscono le api;			
f) hanno subito esami approfonditi volti ad accertare che le api e gli imballaggi non contengono il piccolo scarabeo dell'alvere ( <i>Aethina tumida</i> ), né le sue uova o le sue larve, e non presentano altre infestazioni, in particolare da <i>Tropilaelaps</i> spp., che colpiscono le api;			
II.1.3. Il materiale da imballaggio, le gabbie delle regine, gli alimenti e i prodotti di accompagnamento sono nuovi e non sono stati in contatto con api malate o favi di covate infetti e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione da parte di agenti che causano malattie o infestazioni che colpiscono le api.			
<b>Osservazioni</b>			
<b>Parte I</b>			
— Casella 1.20. Numero di api regine ( <i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus</i> spp.). ciascuna api regina può essere accompagnata da un massimo di 20 api accompagnatrici.			
<b>Parte II</b>			
(*) Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte I, o nell'allegato IV, parte I, sezione I, del regolamento (UE) n. 206/2010 (SANCO/4787/2009).			
Veterinario ufficiale/esperto ufficiale			
Cognome e nome (in stampatello)		Qualifica e titolo:	
Data:		Firma:	
Timbro:			



# Modello QUE

---

## Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui alla parte I del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

II.1.1 provengono dal territorio con il codice: ..... (') in cui la peste americana e il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) e l'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) sono malattie/parassiti soggetti a denuncia;

II.1.2 essi:

- a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte dell'autorità competente;
- b) provengono da una zona che non è soggetta a restrizioni a seguito dell'insorgenza di focolai di peste americana e dove non si sono registrati casi di questa malattia almeno nei 30 giorni precedenti il rilascio del presente certificato; in caso di precedente insorgenza di focolai di peste americana, tutti gli alveari situati nel raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati, ispezionati, e giudicati soddisfacenti dalle suddette autorità, entro 30 giorni dall'ultimo caso registrato;
- c) fanno parte di alveari o provengono da alveari o colonie (nel caso dei bombi) da cui negli ultimi 30 giorni sono stati prelevati campioni di favi sottoposti, con esito negativo, a un test per la diagnosi della peste americana secondo il *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) dell'OIE;
- d) provengono da una zona avente un raggio di almeno 100 km non soggetta a restrizioni associate alla presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) o del *Tropilaelaps* spp. e indenne da queste infestazioni;
- e) fanno parte di alveari o provengono da alveari o da colonie (nel caso dei bombi) che sono stati ispezionati subito prima della spedizione e non presentano segni clinici o sospetti di malattia, comprese le infestazioni che colpiscono le api;
- f) hanno subito esami approfonditi volti ad accertare che le api e gli imballaggi non contengono il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), né le sue uova o le sue larve, e non presentano altre infestazioni, in particolare da *Tropilaelaps* spp., che colpiscono le api;

II.1.3 il materiale da imballaggio, le gabbie delle regine, gli alimenti e i prodotti di accompagnamento sono nuovi e non sono stati a contatto con api malate o favi di covata infetti e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione da parte di agenti che causano malattie o infestazioni che colpiscono le api.



# Modello BEE

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE	
1.1. Spedite a: Nome: Indirizzo: Tel. N°:		1.2. Numero di riferimento del certificato 1.2.a. / 1.2.b.	
1.5. Destinatario: Nome: Indirizzo: Codice postale: Tel. N°:		1.3. Autorità centrale competente 1.4. Autorità locale competente	
1.7. Paese di origine Codice ISO		1.8. Regione di origine Codice	
1.9. Paese di destinazione Codice ISO		1.10. Regione di destinazione Codice	
1.11. Luogo di origine: Nome: Indirizzo: Numero di riconoscimento: Nome: Indirizzo: Numero di riconoscimento: Nome: Indirizzo: Numero di riconoscimento:		1.12.	
1.13. Luogo di carico: Indirizzo: Numero di riconoscimento:		1.14. Data della partenza: ora della partenza	
1.15. Mezzo di trasporto: Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autotreno <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Riferimento documentale:		1.16. PIF di entrata nell'UE 1.17. Numero CITES	
1.18. Descrizione della merce		1.19. Codice del prodotto (codice NC) 01.03	
1.20. Numero di animali/ Peso lordo		1.21. Numero di colli	
1.22. Numero del sigillo e numero del container		1.23.	
1.24. Merce certificata per: Allevamento <input type="checkbox"/>		1.25. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
1.26. Identificazione della merce: Specie (Nome scientifico): Sistema di identificazione: Numero di identificazione:			

PAESE		Modello BEE	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato II.b.	
II.1. <b>Attestato di polizia sanitaria</b> Il sottoscritto certifica che: II.1.1. a) I bombi (Bombus spp.) di cui alla parte I del presente certificato sono stati allevati e tenuti in un ambiente controllato presso uno stabilimento riconosciuto, sorvegliato e controllato dall'autorità competente; b) lo stabilimento di cui alla parte I del presente certificato è stato ispezionato subito prima della spedizione e né i bombi né i riproduttori presentano segni clinici o sospetti di malattie, comprese le infestazioni delle api; c) tutte le colonie destinate a essere importate nell'Unione sono state accuratamente esaminate per accertarsi che i bombi, i riproduttori e gli imballaggi non contengano il piccolo scabbio dell'alveare (Aethina tumida), le sue uova o le sue larve e che non presentino altre infestazioni, in particolare da Tropilaelaps spp., che colpiscono le api; II.1.2. Il materiale da imballaggio, i contenitori, i prodotti di accompagnamento e gli alimenti sono nuovi e non sono stati a contatto con api morde o larve di covata infetta e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione da parte di agenti che causano malattie o infestazioni delle api.			
II.2. Osservazioni: Parte I — Casella 1.20. Numero dei contenitori di bombi (Bombus spp.) contenenti ciascuno una colonia di un massimo di 200 bombi adulti.			
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale Cognome e nome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:			





# Modello BEE

---

## Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto certifica che:

### II.1.1

- a) i bombi (*Bombus* spp.) di cui alla parte I del presente certificato sono stati allevati e tenuti in un ambiente controllato presso uno stabilimento riconosciuto, sorvegliato e controllato dall'autorità competente;
- b) lo stabilimento di cui alla parte I del presente certificato è stato ispezionato subito prima della spedizione e né i bombi né i riproduttori presentano segni clinici o sospetti di malattia, comprese le infestazioni delle api;
- c) tutte le colonie destinate a essere importate nell'Unione sono state accuratamente esaminate per accertarsi che i bombi, i riproduttori e gli imballaggi non contengano il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), le sue uova o le sue larve e che non presentino altre infestazioni, in particolare da *Tropilaelaps* spp., che colpiscono le api;

II.1.2 il materiale da imballaggio, i contenitori, i prodotti di accompagnamento e gli alimenti sono nuovi e non sono stati a contatto con api malate o favi di covata infetti e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione da parte di agenti che causano malattie o infestazioni delle api.





## REGOLAMENTO (UE) N. 206/2010 DELLA COMMISSIONE

---

che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(22) La decisione 2003/881/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus spp.*) in provenienza da paesi terzi (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26) stabilisce le condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api da determinati paesi terzi. Ai fini della semplificazione della legislazione dell'Unione è opportuno inserire nel presente regolamento le misure previste dalla decisione 2003/881/CE che va pertanto abrogata.



---

Grazie per l'attenzione